

## Testamento biologico, tutto quello che c'è da sapere per redigere una Dat

Di

Valentina Corvino

16 Dicembre 2019

Con la firma del ministro Speranza del decreto che istituisce la banca dati delle Disposizioni Anticipate di Testamento, **il biotestamento diventa operativo a tutti gli effetti**: questo significa che ospedali e medici in tutta Italia sapranno quali sono le ultime volontà sulle interruzioni delle terapie, comprese quelle salva-vita, di ciascuna persona che ha redatto una Dat. La legge è in vigore da quasi due anni, dal 31 gennaio 2018. E già oggi chiunque può far valere le sue Dat, redigendole per atto pubblico o scrittura privata autenticata (ricorrendo a un notaio) oppure con una semplice scrittura privata consegnandola direttamente all'ufficio di stato civile del Comune di residenza dove, per legge, deve essere attivato un registro apposito per i biotestamenti o in alternativa nella Asl se è prevista una sua raccolta attraverso il fascicolo sanitario elettronico. Una realtà poco nota, questa, finora. Il 28% degli italiani dice di non aver mai sentito parlare del cosiddetto **testamento biologico**, mentre il 52,6% dice che ne ha sentito parlare ma che non ne conosce nel dettaglio i contenuti. Sono alcuni dei risultati della "Ricerca sulle percezioni della popolazione italiana in merito al testamento biologico" promossa dall'associazione Vidas (attiva nell'assistenza ai malati con patologie inguaribili) e realizzata da Focus Mgmt.

Per sensibilizzare i cittadini su questa opportunità e sulle sua importanza, il Notariato ha messo a punto un vademecum che vi proponiamo di seguito.

### **Che cosa sono le Dat?**

Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche (in generale)
- singoli trattamenti sanitari (in particolare).

### **Quale la novità?**

Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art. 1, comma 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e, pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti "trattamenti sanitari".

### **Chi può fare le DAT?**

Qualunque persona che sia

- maggiorenne
- capace di intendere e di volere.

### **In che forma si possono manifestare le DAT?**

- Atto pubblico notarile
- Scrittura privata autenticata dal notaio

- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.

L'atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.

#### **E se il paziente non è in condizioni di firmare?**

La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l'atto in presenza di due testimoni. Può, inoltre, manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.

#### **Occorre una preventiva consultazione con un medico?**

Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

#### **Si possono revocare o modificare le DAT?**

Sì, in qualunque momento

- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
- o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

#### **Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?**

Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.

#### **Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?**

Sì. La legge prevede la possibilità (non l'obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:

- appaiano palesemente incongrue
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.

#### **Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?**

L'art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.

#### **Si possono nominare più fiduciari?**

La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso è opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.

**Il fiduciario nominato ha l'obbligo di accettare?**

No. Il fiduciario può non accettare l'incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.

**Il disponente può revocare o modificare il fiduciario?**

Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.

**Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinuncia le DAT perdono efficacia?**

No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un *alter ego*, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.